

Testo della risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interrogazione sull'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 relativamente all'inapplicabilità dell'IVA alla Tariffa di igiene ambientale (TIA)

Gli Onorevoli interroganti pongono la questione dell'assoggettamento ad IVA della Tariffa di igiene ambientale (TIA), alla luce delle considerazioni sulla natura tributaria della medesima, svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009.

In particolare, chiedono quali misure intenda assumere il Governo per fare chiarezza e dare una risposta alle aspettative dei cittadini soggetti ad una doppia imposizione.

Al riguardo, si osserva che la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 238 del 2009, giudicando sulla costituzionalità dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che assegna alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, dopo un'attenta analisi delle relative considerazioni di diritto, ha espresso l'opinione che la tariffa di igiene ambientale (TIA), che non va confusa con la tariffa integrata ambientale (TIA), di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (tariffa che non ha ancora trovato applicazione in mancanza del decreto ministeriale di attuazione), presenta tutte le caratteristiche del tributo, vale a dire: *a)* la doverosità del prelievo; *b)* la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; *c)* il collegamento del prelievo stesso alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. La Corte costituzionale, rileva, altresì, che la medesima tariffa è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto «l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo (...) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un "corrispettivo" per la prestazione di servizi».

In questo contesto, come rileva anche il Dipartimento delle finanze, notevoli sono le problematiche che emergono laddove si realizzasse il principio appena enunciato; dette tematiche attengono in particolare: ad una ridefinizione dei rapporti degli enti locali con le aziende di gestione dei rifiuti, alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale;

alla copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa;

alla disciplina fiscale della (nuova) TIA, regolata dall'articolo 238 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve essere coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale;

infine, alla definizione di una procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell'imposta addebitata illegittimamente.

Considerata la particolare complessità delle questioni suindicate, l'Amministrazione sta effettuando specifici approfondimenti, anche attraverso diretti contatti con gli Enti locali interessati, al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione della problematica di cui trattasi, tenendo conto degli effetti economici che potrebbero derivare dalla esclusione del pagamento dell'IVA sulla TIA, imprevistiche ovviamente le valutazioni di carattere politico.